

CODICE DEONTOLOGICO

dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV

Art. 1 – Principi generali

Il presente Codice Deontologico definisce i principi di comportamento, i doveri morali e le regole di condotta cui devono attenersi tutti i soci dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV, con o senza decreto, nonché le Guardie Volontarie decretate.

Il Codice Deontologico è vincolante per tutti gli aderenti e costituisce parte integrante del sistema normativo associativo.

Art. 2 – Legalità e rispetto delle istituzioni

Tutti i soci e le Guardie Volontarie operano nel pieno rispetto delle leggi dello Stato, delle normative vigenti, dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni associative.

Le Guardie Volontarie decretate esercitano le proprie funzioni esclusivamente nei limiti dei poteri conferiti dai rispettivi decreti ed è fatto divieto di qualificarsi o operare come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in assenza dei presupposti di legge.

Art. 3 – Correttezza, lealtà e dignità

Ogni socio deve mantenere un comportamento corretto, leale e rispettoso della dignità delle persone.

Sono vietati comportamenti intimidatori, offensivi, discriminatori o aggressivi, sia verbali sia comportamentali, che possano arrecare danno all'immagine, al prestigio o alla credibilità dell'Associazione.

Art. 4 – Doveri delle Guardie Volontarie decretate

Le Guardie Volontarie decretate svolgono le attività assegnate con professionalità, equilibrio, imparzialità e senso di responsabilità.

È vietato utilizzare il ruolo, il decreto, l'uniforme o i simboli associativi per fini personali, per ottenere vantaggi indebiti o per esercitare pressioni o minacce.

Le Guardie Volontarie collaborano con le autorità competenti nei limiti previsti dalla legge.

Art. 5 – Doveri dei soci non decretati

I soci non decretati rispettano il ruolo e le funzioni delle Guardie Volontarie e si astengono da comportamenti che possano ostacolare o compromettere le attività associative.

È vietato assumere iniziative che possano generare confusione di ruoli o arrecare pregiudizio all'Associazione.

Art. 6 – Comunicazione, social media e tutela dell'immagine

Ogni forma di comunicazione, anche tramite social network o strumenti digitali, deve essere corretta, veritiera e rispettosa.

È vietato:

- diffondere informazioni false o riservate;
- screditare l'Associazione, i soci o i dirigenti;
- utilizzare simboli, uniformi o denominazioni associative senza autorizzazione.

La critica è ammessa solo se costruttiva, civile e formulata nelle sedi associative competenti.

Art. 7 – Riservatezza e tutela delle informazioni

Soci e Guardie Volontarie sono tenuti alla riservatezza su dati, informazioni e attività interne apprese nell'ambito associativo.

È vietata la diffusione non autorizzata di dati personali, documenti interni e informazioni operative o sensibili.

Art. 8 – Conflitto di interessi

Ogni aderente deve evitare situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, e segnalarle tempestivamente agli organi competenti.

Art. 9 – Tutela dei minori

L'Associazione tutela i minori coinvolti nelle attività associative.

Ogni comportamento lesivo della dignità, dell'integrità fisica o psicologica dei minori costituisce grave violazione deontologica e disciplinare.

Art. 10 – Violazioni e responsabilità disciplinare

La violazione del presente Codice Deontologico costituisce infrazione disciplinare.

In relazione alla gravità dei fatti possono essere applicati:

- richiamo scritto;
- censura;
- sospensione temporanea;
- esclusione dall'Associazione,

secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento, nel rispetto del diritto di difesa.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Codice Deontologico entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale ed è vincolante per tutti i soci e le Guardie Volontarie dell'Associazione.